



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento Istituzione della Consulta Provinciale Antimafie

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 43 del 3 novembre 2011

Consulta Provinciale Anti-Mafie REGOLAMENTO

Articolo 1 (Istituzione, finalità e compiti)

1. E' istituita la *Consulta provinciale anti-mafie* (di seguito denominata Consulta) con sede presso l'Amministrazione Provinciale di Roma, via IV Novembre 119/A.
2. La Consulta è sede permanente di confronto, discussione e proposta sui problemi legati alle infiltrazioni della malavita organizzata nell'area metropolitana di Roma.
3. Essa promuove la partecipazione delle Amministrazioni comunali, degli Enti e delle Associazioni interessate al fine di affermare la cultura della legalità su tutto il territorio provinciale e sostenere il lavoro delle Istituzioni nel contrasto e nella prevenzione di ogni forma di criminalità organizzata, attraverso l'individuazione di interventi, indirizzi e linee guida idonee al raggiungimento di tali finalità. La Consulta si pronuncia sulle questioni che la Giunta o il Consiglio provinciale ritengono necessarie.
4. La Consulta ha il compito principale di redigere un rapporto annuale sulle infiltrazioni mafiose nell'area metropolitana di Roma e sulle politiche di contrasto alla criminalità organizzata sul territorio provinciale. Tale rapporto sarà oggetto di una sessione ad hoc convocata dal Consiglio Provinciale e aperta ai rappresentanti dei Comuni e delle associazioni di categoria.
5. La Consulta svolge inoltre le seguenti attività:
 - **Sottopone al Consiglio Provinciale, alla Giunta Provinciale ed ai Comuni della Provincia l'adozione di buone pratiche amministrative realizzate sul territorio nazionale al fine di contrastare e prevenire l'infiltrazione della criminalità organizzata, favorendo a partire dall'adozione delle istituzioni la diffusione della legalità e della trasparenza amministrativa;**
 - Collabora con il Piano dell'Offerta Formativa della Provincia di Roma relativamente a progetti di educazione alla legalità e di conoscenza dei fenomeni mafiosi;
 - Collabora alla organizzazione di specifiche attività di formazione dei dipendenti e degli eletti della Provincia di Roma e dei Comuni della Provincia;
 - Collabora con l'Ufficio Europa e Relazioni Internazionali, servizio finalizzato alla promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei Comuni dell'Area Metropolitana e all'attivazione di canali informativi e di supporto relativi alle opportunità comunitarie;
 - Promuove assemblee, seminari ed incontri con i Comuni della Provincia, con le Università e con gli altri Enti ed organizzazioni che ne facciano richiesta;
 - Propone la stipula di Convenzioni, Protocolli d'Intesa o Accordi di collaborazione con Enti Pubblici o Associazioni di Categoria finalizzati alla promozione e al coordinamento delle attività di contrasto delle infiltrazioni malavitose e alla promozione della legalità;
 - Promuove e sostiene azioni di monitoraggio sullo stato dei beni confiscati nella Provincia di Roma a supporto delle amministrazioni comunali e dei soggetti affidatari dei beni;
 - Promuove il monitoraggio sugli appalti pubblici e la fornitura di servizi degli enti pubblici ricadenti sul territorio provinciale.

Articolo 2 (Composizione)

1. Fanno parte di diritto della Consulta:
 - il Presidente della Consulta;
 - l'Assessore della Provincia di Roma con delega alla sicurezza;
 - due consiglieri provinciali (di cui uno facente parte della minoranza **nominati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari**);
 - il Comandante della Polizia Provinciale;
 - un rappresentante dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla mafia;
 - un rappresentante della Prefettura, come invitato permanente.
2. Fanno parte della Consulta i Sindaci dei Comuni della Provincia, **Sindacati, Associazioni di Categoria**, ovvero i Presidenti dei Municipi di Roma loro rappresentanti delegati, a seguito di manifestazione esplicita di volontà espressa mediante idoneo atto dell'organo esecutivo dell'amministrazione aderente.
3. Possono altresì far parte della Consulta gli Enti, le Associazioni e i Comitati che hanno tra le loro finalità l'affermazione della cultura della legalità e il contrasto ad ogni forma di criminalità organizzata.
4. L'adesione alla Consulta – ad eccezione dei membri di diritto – deve essere espressa mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, con indicazione della denominazione, della missione specifica e del campo di lavoro – compatibile per ambito territoriale, obiettivi o statuto con le finalità della Consulta - dell'organizzazione stessa.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso, come previsto dallo Statuto della Provincia di Roma (Capo II Democrazia Partecipata art. 82).
6. L'Assemblea della Consulta all'inizio di ciascuna riunione prende atto delle richieste di associazione ad essa pervenute.

Articolo 3 (Organi della Consulta)

1. Sono organi della Consulta il Presidente, l'Assemblea e la Commissione di coordinamento.

Articolo 4 (Il Presidente)

1. Con proprio atto, il Presidente della Provincia di Roma nomina il Presidente della Consulta, cui è affidata la rappresentanza e l'organizzazione della Consulta.
2. L'incarico di Presidente della Consulta è a titolo gratuito ed ha durata equivalente al mandato del Presidente della Provincia di Roma; con provvedimento motivato, il Presidente della Provincia può provvedere alla revoca dell'incarico di Presidente della Consulta prima della scadenza prevista.

3. Contestualmente alla nomina del Presidente della Consulta, il Presidente della Provincia di Roma individua con proprio atto, all'interno dell'amministrazione provinciale, un Ufficio di Segreteria a supporto delle attività della Consulta.

Articolo 5 (L'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti, istituzioni o associazioni partecipanti.
2. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente della Consulta, con un preavviso di almeno sette giorni, salvo emergenze particolari.
3. Si riunisce di regola ogni tre mesi secondo un calendario dei lavori puntualmente specificati all'ordine del giorno. Eventuali convocazioni straordinarie possono essere richieste dall'amministrazione provinciale ovvero da almeno il 10% dei componenti.
4. L'Assemblea si esprime a maggioranza semplice in merito alle questioni oggetto di approvazione.
5. L'Assemblea può istituire al suo interno uno o più gruppi di lavoro su specifiche questioni relative alle attività della Consulta.

Articolo 6 (Commissione di Coordinamento)

1. La Commissione di coordinamento è costituita dal Presidente, **dai membri di diritto** della Consulta e da un numero di componenti variabile tra i sette e i quindici, nominati dal Presidente della Provincia tra i componenti dell'Assemblea.
2. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente della Consulta. Si riunisce di regola ogni due mesi.
3. La Commissione ha compiti istruttori, di indirizzo specifico, di approfondimento e di studio di problematiche e singoli temi. Può articolarsi in gruppi di lavoro.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.